PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 4 - numero 593 di lunedì 08 luglio 2002

La sola presenza di un indirizzo e-mail in un sito autorizza l'invio di pubblicita'?

Il tema e' stato affrontato dal Garante della privacy esaminando il ricorso presentato da un docente universitario.

"La presenza dell' indirizzo e-mail di una persona su un sito Internet non autorizza le aziende, per il solo fatto di essere pubblico, ad utilizzarlo per inviare pubblicità."
Lo ha stabilito il Garante affrontando il ricorso presentato da un cittadino.

La vicenda, della quale ha dato notizia la newsletter dell'Autorità, ha avuto inizio quando un docente si è visto recapitare una e-mail pubblicitaria al proprio indirizzo di posta elettronica, presente, per finalità istituzionali, sul sito dell'università presso la quale insegna.
L'interessato aveva fatto presente alla società la propria contrarietà all'uso dei dati personali che lo riguardano per scopi di informazione commerciale.
Non soddisfatto delle risposte ricevute, il docente si era rivolto al Garante per ribadire la sua opposizione all'utilizzo dei propri dati personali e perché la società si comportasse di conseguenza, chiedendo inoltre di porre a carico della stessa le spese del procedimento.

Nel corso degli accertamenti è emerso che la società, nel rispondere alla richiesta dell'interessato, aveva confermato la presenza dei dati del docente nei proprio data base, inseriti tuttavia in una lista di soggetti non disponibili a ricevere materiale pubblicitario.
La società aveva comunicato, inoltre, di aver desunto l'indirizzo e-mail del docente dal sito Internet dell'Università.

Il Garante ha ribadito che la pubblicità di alcuni indirizzi, resi conoscibili attraverso i siti Internet, va collegata agli scopi per i quali questi indirizzi vengono resi noti.

"I dati posti a disposizione del pubblico per circoscritte finalità, ad esempio di tipo istituzionale come nel caso in esame, non sono, infatti, liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato di e-mail. E questo anche quando le e-mail non abbiano un contenuto commerciale o pubblicitario.
Per poter procedere all'invio dell'e-mail all'indirizzo di posta elettronica del docente, la società avrebbe dovuto, dunque, ottenere prima il suo consenso.
Non avendo né richiesto né ottenuto tale consenso la società ha, pertanto, violato le norme sulla privacy. Di conseguenza, la società non poteva limitarsi ad inserire il nominativo del ricorrente in una lista di soggetti non interessati all'invio di messaggi pubblicitari, ma aveva l'obbligo di cancellare i dati del ricorrente ed astenersi in futuro dall'utilizzare quei dati per scopi commerciali l'indirizzo e-mail presso l'università."

L'Autorità ha, dunque, ordinato alla società di conformarsi a queste indicazioni e ha posto a carico della società, così come richiesto dal ricorrente, le spese del procedimento.